

IN BREVE n. 028-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

LE PENSIONI NEL SUPER INPS - LA FOTO AL 1° GENNAIO 2016



"Agire contro povertà e rischi non autosufficienza". Boeri torna a sollevare il problema del contrasto alla povertà, a lungo "derubricata dall'agenda politica", esprimendo il proprio rammarico per quanto ancora non è stato fatto. "Avremmo tanto voluto - spiega Boeri nella conclusione della relazione - che il 2016 diventasse l'anno dell'introduzione in Italia di misure universali di contrasto della povertà'. Purtroppo la legge delega in discussione in Parlamento ha perso molti pezzi da quando ha varcato le porte di Montecitorio e rischia di perderne altri al Senato. Anche se il nostro Paese dovesse tornare a crescere ai tassi che sono alla nostra portata il problema della povertà',

esploso durante la crisi, non si risolverà perché ci sarà sempre qualcuno che, in assenza di una rete di protezione adeguata, cadrà tra le crepe dello stato sociale". "C'è chi ci ha chiamato, non senza una certa ironia, Ministero della Povertà" - aggiunge - "È un appellativo che facciamo nostro, con un certo orgoglio in un paese in cui la povertà estrema è stata a lungo derubricata dall'agenda politica".

Sacrosanta verità in uno Stato civile, solo che i soldi andrebbero trovati colla fiscalità e non depauperando le pensioni in essere di coloro che con sacrifici contributivi durante la vita lavorativa hanno saputo, voluto, potuto mettere nel salvadanaio pensionistico le speranze di un futuro dignitoso nel post lavorativo.....

DECRETO APPROPRIATEZZA

Decreto appropriatezza. "Rischio razionamento e aumento ricorso al privato". Anche l'Ufficio bilancio del Parlamento lo critica, in particolare l'urgenza con cui è stata approntata, legata all'esigenza di ottenere un immediato ritorno, peraltro contenuto, in termini di risparmio di spesa.

IN ALLEGATO A PARTE - UFF.PARLAMENTARE BILANCIO (documento 139)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER LE TENDE DA SOLE

Domanda

Devo acquistare delle tende da sole con braccio meccanico da collocare su due balconi del mio appartamento. Potrò usufruire della detrazione fiscale e in che misura?

Risponde G.Mingione

Per l'acquisto e posa in opera di schermature solari effettuato fino al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 74, legge di stabilità 2016) spetta una detrazione Irpef/Ires del 65%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo (detrazione massima: 60mila euro). È necessario che le schermature solari: siano a protezione di una superficie vetrata; siano applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente; possano essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate, purché mobili e "tecniche". L'agevolazione non spetta per le schermature solari autonome ("aggettanti") applicate a superfici vetrate esposte a nord.

da Libero di venerdì 8 luglio 2016 a cura di Vittorio Feltri

I NOSTRI SOLDI - I SOLDI PER LE BANCHE LI PRENDONO AI PENSIONATI

Il governo vuole tappare i buchi degli istituti usando i fondi previdenziali, E i sindacati tacciono. Una ingiustizia da fermare.

..... Leggiamo i giornali e scopriamo che il governo medita di otturare i buchi dell'intero sistema bancario succhiando soldi dalle casse previdenziali ossia dei fondi accumulati da questi enti allo scopo di pagare pensioni ai lavoratori che per decenni hanno correttamente saldato i contributi ogni mese.

..... Inps... in teoria dovrebbe amministrare i contributi versati dai lavoratori in maniera da poterli rimborsare correttamente allorché vanno in quiescenza. In realtà sono utilizzati per altri fini non istituzionali, ad esempio per liquidare le pensioni sociali, i compensi agli ammalati, agli operai e agli impiegati in cassa integrazione. Insomma si usano fondi pensione per accontentare chiunque tranne che i pensionati titolari unici dei propri contributi e di quelli sganciati dai datori di lavoro.

..... truffa ai danni degli anziani, che in una vita intera hanno sborsato miliardi per ottenere poi un congruo assegno e che, invece, rischiano di averne uno misero, tagliato per effetto dei furti legalizzati subito in silenzio dai vari governi....

..... adesso pure le casse previdenziali autonome, ossia sganciate dal calderone Inps, saranno svuotate dallo Stato per sostenere le banche in bolletta (**ma che fine hanno fatto tutti risparmi versati dai cittadini, immensi depositi degli italiani, tra i più grandi risparmiatori del mondo?**).

Su LIBERO MERCATO del 9.07.2016 a cura di Antonio Castro, l'articolo "L'assurdo pressing di Padoan - **Dalle pensioni 500 milioni alle banche** – Il governo vuole costringere la casse previdenziali dei professionisti a investire in Atlante 2. Gli enti stanno per cedere ma chiedono meno tasse, incentivi e più voce in capitolo. Però sarebbe un grosso errore rischiare i soldi dei lavoratori.

A conclusione dell'articolo: *"i professionisti subiscono già una duplice tassazione. Prima in fase di maturazione e poi quando incassano la pensione. Scommettere 500 milioni (senza altre compensazioni) potrebbe essere un azzardo. Esserci costretti è una rapina"*.

PERMESSI 104 - INDICAZIONI INPS DURANTE LA REVISIONE

Con la circolare 127 dell'8 luglio 2016 l'Inps chiarisce che le autorizzazioni per i tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104/1992 per i disabili gravi e rilasciate sulla base di un verbale soggetto a revisione non debbono riportare più la data di scadenza, ma indicare che il provvedimento ha validità fino alla conclusione dell'iter sanitario di revisione come previsto dall'art. 25 comma 6bis del D.L.90/2014 (*Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS*).

In particolare, se la verifica si conclude con una conferma, il disabile o il suo familiare non dovranno presentare una nuova domanda di permessi, nemmeno se viene prevista una ulteriore revisione del nuovo verbale, a meno che nel frattempo sia cambiato il datore di lavoro o l'orario (dal full time a part time o viceversa o se si deve modificare il tipo di permesso).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 127 dell'8.07.2016 (documento 140)

OPZIONE DONNA - BOOM DI USCITE

Sempre più lavoratrici scelgono di uscire prima con la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Dalle 101 pensioni liquidate nel 2009 si è passati a 664 nel 2010, 1.731 nel 2011, 7157 nel 2012, 11.316 nel 2013, 15.479 nel 2014 e ben 28.202 lo scorso anno.

OPZIONE DONNA		
Anno di decorrenza	Lavoratrici del settore privato	Lavoratrici del settore pubblico
2008	-	4
2009	52	49
2010	494	170
2011	1.328	403
2012	5.511	1.646
2013	8.823	2.493
2014	11.568	3.911
2015	19.905	8.297
TOTALE	47.681	16.973

Ricordiamo che l'opzione donna è possibile anche quest'anno purché i requisiti siano stati raggiunti entro il 31 dicembre 2015; per l'applicazione delle finestre mobili le scelte effettuate da chi ha maturato i requisiti entro il 2015 si vedranno nel 2016 (in gran parte) e nel 2017.

Entro la fine di quest'anno si dovrà decidere circa una ulteriore proroga della sperimentazione sulla base delle risorse effettivamente utilizzate.

La legge di stabilità ha attribuito al Parlamento (non più al Governo come prevedeva la legge 243/04) il compito di stabilire se ci sarà spazio per una ulteriore proroga della sperimentazione sulla base di una relazione che dovrà essere presentata alle Camere entro il 30 settembre.

Riportiamo uno studio sull'impatto economico elaborato da PensioniOggi su dati Inps.

Il taglio, del resto, è molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

In linea generale la penalità è più intensa quanto maggiore è l'anticipo richiesto (uscire a 58 anni e 3 mesi di età comporta una penalità maggiore rispetto ad una lavoratrice che esercita l'opzione due o tre anni dopo) e a seconda se la quota retributiva dell'assegno è mantenuta sino al 2011 o al 1995 (nel primo caso la decurtazione sarà più importante).

Impatto Opzione Donna in base all'età di uscita					
Numero anni trascorsi tra ultima retribuzione e decorrenza della pensione	Numero		Importo medio mensile alla decorrenza (euro)	Ultima retribuzione (euro)	Rapporto Pensione/Retribuzione
	Valore assoluto	in % del totale			
0	26,514	79,20%	1,096	2,132	51,40%
1	3,786	11,30%	1,137	2,29	49,70%
2	1,235	3,70%	1,034	2,152	48,10%
3	727	2,20%	1,043	2,144	48,60%
4	485	1,40%	998	1,825	54,70%
5	256	0,80%	982	1,796	54,70%
6	238	0,70%	934	1,624	57,50%
7 e oltre	230	0,70%	836	1,407	59,40%
Totale	33,471	100,00%	1,092	2,135	51,10%

Elaborazione PensioniOggi.it su Dati Inps

In via indicativa, l'impatto sull'assegno dell'opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici (elaborazione PensioniOggi su dati Inps). In pratica una perdita dal 30 al 40% passando da una pensione calcolata col sistema misto a una pensione calcolata col sistema contributivo.



Dati individuali	Lavoratrice A	Lavoratrice B	Lavoratrice C	Lavoratrice D
Data di Nascita	05/03/1956	05/03/1956	05/03/1957	05/03/1957
Inizio Attività Lavorativa	05/06/1976	05/06/1976	05/06/1977	05/06/1977
Retribuzione Annuale Lorda 2014	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
Prima data di Pensione con regime naturale	01/05/2018	01/05/2018	01/09/2019	01/09/2019
Importo Pensione con il metodo misto	€ 24.510,00	€ 46.200,00	€ 24.520,00	€ 46.550,00
Data Pensione con l'Opzione	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2015	01/07/2015
Importo Pensione con il metodo contributivo	€ 17.810,00	€ 29.210,00	€ 17.350,00	€ 28.620,00
Impatto dell'Opzione Donna (perdita in %)	-27%	-37%	-29%	-39%
<i>Elaborazione PensioniOggi su dati Inps</i>				

Legge 23 agosto 2004, n. 243

Art. 1 - comma 9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

POSSIBILITA' DI ACCESSO NEL 2016		
Lavoratrici	Settore privato	Settore pubblico
Requisito contributivo	35 anni	34 anni, 11 mesi e 16 giorni
Ultima data maturazione	31.12.2015	31.12.2015
Età necessaria	57 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi
Ultima data di nascita utile	30.09.1958	30.09.1958
Finestra mobile	12 mesi	12 mesi
Ultima data decorrenza assegno	01.01.2017	01.01.2017

Con l'approvazione della legge di stabilità 2016 è venuta meno la restrizione prevista dall'Inps con le circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione (la legge però parlava di maturazione dei requisiti).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Federazione Italiana Tiro a Volo

Data di emissione il 5 luglio 2016



Santa Francesca Saverio Cabrini

Data di emissione il 7 luglio 2016



ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - PRECISAZIONI (mpe)

Riguardo l'iscrizione all'Ordine dei medici va tenuto presente che la norma istitutiva DLgs 233/1946 all'articolo 10 prevede:

Art.10 - I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.

In altre parole l'obbligo sussisteva solo per l'esercizio della libera professione, ma non per il lavoro in dipendenza (ospedalieri).

In seguito con DM Sanità 30 gennaio 1982 (titolo III capo I art.25), con riferimento al DPR 761/1979, si cominciò a richiedere tra i titoli obbligatori per l'ammissione ai concorsi medici ospedalieri il certificato di iscrizione all'Albo dei medici in data non anteriore a 3 mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Ricordiamo come venne specificato anche per il personale infermieristico ospedaliero l'obbligatorietà di iscrizione al Collegio professionale.

Va ricordato inoltre come per l'ammissione e frequenza ai corsi di specializzazione medico-chirurgica post laurea non fosse obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale in quanto la specializzazione veniva considerata semplicemente un titolo accademico.

In passato anche ai Corsi di ufficiale medico di complemento nel servizio militare di leva bastava aver superato l'esame di Stato.

Molto interessante dunque la sentenza di Cassazione che con sentenza n. 7776/2015 Sezione Lavoro, peraltro in contrasto con quanto espresso dalla Corte dei Conti (Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n.1/2011 e successivamente la Corte dei Conti Toscana con deliberazione 162/2015) dispone che il pagamento della tassa annuale di iscrizione, richiesta dall'Ente, agli Albi professionali rientra tra i costi per lo svolgimento dell'attività, che, in via normale, deve gravare sull'Ente stesso, in quanto nel caso di medico ospedaliero a tempo pieno

senza libera-professione, unico beneficiario delle prestazioni. Analogamente anche per le altre figure professionali.

Tutte queste precisazioni dovrebbero essere tenute presenti nella attuale discussione delle riforme degli Ordini che dovrebbero porre chiarezza e dare precisazioni sulle norme che finora hanno regolato la professione e che saranno i cardini per il prossimo futuro.

CESSIONE DEL QUINTO - AGGIORNATI I TASSI

Con Messaggio n.2979 del 7 luglio 2016 l'Inps comunica i tassi aggiornati per 3° trimestre 2016 sulla cessione del quinto in relazione al decreto del 24 giugno 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° luglio - 30 settembre 2016.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.2979 del 07.07.2016 (documento 141)

FIGLIA SPECIALIZZANDA, L'AFFITTO NON SI DETRAE da Sole 24 ore –
risposta 2352

D - Mia figlia, specializzanda in medicina e fiscalmente a carico dei genitori, ha stipulato un contratto a uso abitativo /ex legge 9 dicembre 1998, n.431). Mi è consentito portare in detrazione tale spesa nella sezione “oneri detraibili” della certificazione unica, con il codice onere 18? O questa facoltà è riservata ai soli studenti universitari e non agli specializzandi?

R - L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del DPR 917/1986 limita la agevolazione alla frequenza di un corso di laurea. In questo caso, non è stata utilizzata la ampia formulazione di cui alla lettera e del comma 1 del medesimo articolo 15, che, in tema di “spese di istruzione”, fa riferimento a corsi universitari che comprendono quelli di specializzazione e perfezionamento.

PENSIONI D'ORO, CORTE COSTITUZIONALE, STATO DI DIRITTO a cura
di Rocco Todero (Leoni Blog)

Leggi in

<http://www.milanopost.info/2016/07/09/pensioni-doro-corte-costituzionale-stato-di-diritto/>

TITO BOERI SU REPUBBLICA: QUEL TAGLIO ROZZO ALLE PENSIONI D'ORO pubblicato il 3 dicembre 2013 da Tito Boeri sul provvedimento del Governo Letta sull'aggressione alle pensioni più alte e parla di “taglio rosso alle pensioni d'oro”.

Il Senato dovrebbe essere particolarmente sensibile alle persone di una certa età. Eppure quel taglio alle cosiddette pensioni d'oro degli italiani introdotto all'ultimo minuto nel maxiemendamento alla legge di stabilità è di una rozzezza inaudita.

Per raccattare qualcosa come 25 milioni di euro (al netto del calo del gettito associato alla riduzione delle prestazioni), si decurtano del 6% le pensioni al di sopra dei 90.000 euro e del 18% quelle al di sopra di 190.000 euro all'anno. Non si capisce la ratio di questo provvedimento.

Se si vuole tassare chi ha redditi elevati, bisogna aumentare le aliquote Irpef sugli scaglioni più alti, intervenire sui redditi complessivi anziché tagliare le sole (e singole) pensioni. E quando si interviene su trattamenti previdenziali in essere ci vuole la massima cautela. *(continua)*

Leggi in

<http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/tito-boeri-repubblica-taglio-rozzo-pensioni-di-oro-1734222/>

DECRETO APPROPRIATEZZA - MARCIA INDIETRO

Il Dpcm con i nuovi Livelli di assistenza ridisegna completamente il tema appropriatezza. Le prestazioni sottoposte alle «condizioni di erogabilità» scendono a circa 40 (riguarderanno medicina nucleare, i test genetici e poco altro) dalle 200 previste dal decreto del 2015.

Dunque, con l'approvazione del Dpcm (sul punto il Ministro Lorenzin ha anticipato che è atteso a giorni il via libera del Mef) verrà cancellato il decreto appropriatezza che ha creato tante polemiche.

INFERMIERI - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

In discussione in Parlamento l'obbligatorietà della polizza RC colpa grave per tutti gli infermieri, anche dipendenti pubblici e privati.

IRAP IN INTRAMOENIA LA PAGA ASL NON MEDICO da DoctorNews di martedì 12 luglio 2016 a cura di Mauro Miserendino

L'Asl o l'ospedale non possono operare le trattenute Irap sui proventi del medico che, sulla base di un accordo con essi, esercita la libera professione intramoenia (Corte d'Appello dell'Aquila sezione lavoro - sentenza 24 marzo 2016).

Leggi in

<http://www.doctor33.it/corte-dappello-irap-in-intramoenia-la-paga-asl-non-medico/politica-e-sanita/news--37237.html?xrtid=SRVVXLYTRLXALSLSLAARLSATX>

PENSIONI: LEGITTIMARE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ È VERA INGIUSTIZIA a cura di Paolo Padoin/firenzepost

Il professor Brambilla attacca la Consulta. Lo sferzante giudizio dell'esperto in campo pensionistico.

La sentenza è molto preoccupante perché giustifica il prelievo sulle pensioni. E' un concetto pericoloso perché conferisce un autorevole precedente a chi continua ad affermare che "i soldi si prendono dove ci sono".

E' lo stesso ragionamento che fanno i centri sociali e i movimenti per la casa quando occupano alloggi vuoti, ma almeno in questi casi (finora) la magistratura li persegue. (*continua*)

Leggi in

<http://www.firenzepost.it/2016/07/10/pensioni-legittimare-il-contributo-di-solidarieta-e-vera-ingiustizia-il-professor-brambilla-attacca-la-consulta/>

MATERNITA' e SCATTI DI CARRIERA

I periodi di assenza per l'interdizione obbligatoria di maternità e il congedo parentale sono utili ai fini per gli scatti ai fini della progressione di carriera.

Un mancato riconoscimento integrerebbe gli estremi di discriminazione («costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive») del genere femminile rispetto a quello maschile.

Inoltre gli articoli 22 e 34 del Dlgs 151/2001 prevedono che i periodi di congedo di maternità siano computati nell'anzianità di servizio.

Tribunale di Venezia - sentenza numero 336 del 5 luglio 2016

DLgs 151/2001

Art. 22. - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Art. 33. - Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2016

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 99,9 %. A giugno il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **0,750000%**, cioè limitato ancora al tasso fisso (sesto mese consecutivo!). Ciò perché l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat non è aumentato. Siamo ancora in piena deflazione.

ITALIA ANCORA IN DEFLAZIONE: -0,4% da LaStampa.it - mercoledì 13 luglio 2016

Italia ancora nella spirale della deflazione e i prezzi al consumo non riescono a risollevarsi. Per il mese di giugno l'Istat conferma la stima preliminare di un tasso di deflazione (cioè di prezzi in calo) dello 0,4% cioè peggiore dello 0,3% di maggio. Si registra invece un lievissimo aumento dei prezzi su base mensile, dell' 0,1%, ma è meno rilevante del -0,4% annuale, cioè relativo a giugno 2016 rispetto a giugno 2015 (per essere pignoli e per attenersi alle regole dell'Istat bisogna aggiungere che si tratta del dato al lordo dei tabacchi).

Bene per i pensionati senza perequazione automatica e per i lavoratori senza rinnovo di contratto da alcuni anni...ma male per l'economia in generale: non ci sono consumi, non c'è richiesta di generi vari e la produzione stagna.....

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14.06.2016 per il mese di giugno 2016

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9						
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3						

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: giugno 2016
Aggiornato: 13 luglio 2016
Prossimo aggiornamento: 11 agosto 2016

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	99,9
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,4

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

UNA GIUSTA PREOCCUPAZIONE - IL FONDO ATLANTE

I medici e gli odontoiatri italiani, alcuni in parte, altri totalmente, hanno versato e versano obbligatoriamente i contributi per la pensione alla Fondazione ENPAM, il loro Fondo di Previdenza, che finora li ha gestiti con risultati soddisfacenti.

Veniamo a sapere ora che una parte dei fondi accumulati per garantire la pensione potrebbe finire a finanziare il Fondo Atlante, costituito per sostenere la ricapitalizzazione delle banche italiane e favorire la cessione delle sofferenze del sistema, con un'operazione dall'efficacia tutta da verificare. Prudenza ed affidabilità sono, per il Presidente dell'ENPAM Oliveti nonché per tutti medici, requisiti indispensabili degli investimenti della Fondazione perché, essendo finalizzati ad erogare pensioni, non possono essere speculativi o comunque a rischio.

Mi chiedo se abbia questi requisiti una partecipazione nel Fondo Atlante, e devo riconoscere al riguardo forti dubbi.

Operare a favore del sistema Italia è certamente necessario, anche perché nel sistema Italia opera la maggior parte dei medici italiani, ma non sono affatto certo che questa esigenza si possa attuare, oggi, anche andando a soccorrere il sistema bancario in crisi.

Questo perché già facciamo la nostra parte e perché non dobbiamo correre rischi.

Già facciamo adeguatamente la nostra parte nei confronti del sistema, per esempio attraverso il sostegno al debito pubblico, per esempio pagando, pure ingiustamente, 2 volte le tasse, sulla resa del patrimonio prima e al momento di ricevere la pensione poi, secondo una modalità che in Europa è praticato solo in Danimarca e Svezia.

Cosa potremmo avere in cambio, per bilanciare i sicuri rischi?

L'ENPAM chiederebbe al Governo un riconoscimento esplicito della natura privata della Fondazione, la facoltà di autoregolamentarsi gli investimenti, la riduzione della tassazione dei rendimenti finanziari, attualmente al 26%, che quanto versato per spending review sia destinato a sostegno di professionisti in difficoltà.

Ma potremmo essere tranquilli, e ribadisco che quando parliamo di pensioni essere tranquilli è fondamentale, anche dato e non concesso che queste richieste venissero accolte?

Siamo abituati purtroppo a una certa volatilità legislativa, a una legiferazione anche retroattiva, al subordinarsi ad una ragion di stato che, in epoca di emergenza diventata ormai cronica e stabile, finisce per legittimare molte cose.

E di gente assicurata e poi, per un motivo o per l'altro, finita male, ne abbiamo vista non poca. Oltretutto, un rendimento oggi del 6% la dice lunga sul rischio potenziale.

In conclusione, a mio modesto parere, l'unica certezza è quella del rischio: troppo poco per avventurarci.

Dott. Mario Alfani
già componente del Collegio Sindacale Fondazione ENPAM


CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - DEPOSITATA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte costituzionale sentenza n. 173 depositata il 13 luglio 2016: il ticket sulle pensioni «cosidette d'oro» è legittimo perché lo percepisce l'Inps (*non lo stato, anche se serve a tamponare provvedimenti imposti dallo Stato!*), è imposto dalla crisi, incide sulle pensioni più elevate, si presenta come prelievo sostenibile, rispetta la proporzionalità ed è una tantum....

“deve:

operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulla pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”

ma quante volte queste «una tantum»!!!, ormai mi sembrano diventate delle «una sempre»



la -ragion di Stato- prevale sul -diritto soggettivo- !!!

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST Sent. N.173 del 13.07.2016 (documento 142)

ITALIA - SANITA' ATTUALE da Le Lotte dei Pensionati n.5 di luglio-agosto 2016

- 37,5 miliardi in meno per la Sanità pubblica
- 11 milioni di cittadini costretti a rinunciare alle cure
- Si muore tre mesi prima
- La Salute è dimezzata dal 2009 al 2015

La buona salute dopo i 65 anni è diminuita del 50%

Un dato, non meno preoccupante, riportato da opportune statistiche, è che dal 2009 al 2015 la “buona salute” ha registrato un peggioramento del 50% rispetto ai dati precedenti. Quella “serena vecchiaia” che tanto speravamo non c'è più ed è rimasta la corsa quotidiana alla sopravvivenza e alla salvezza dalla sempre più dilagante povertà.

PENSIONI - LA CONSULTA SPIEGA LA SUA SENTENZA SUL CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA' a cura di Franco Abruzzo – Presidente Unpit

La sentenza 173/2016 sul contributo di solidarietà e sulla rivalutazione decrescente spiegata, fatto insolito, con una sintesi di 6 pagine ("PER CAPIRE") dalla stessa Corte costituzionale: "Per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, quel contributo «deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum», nel senso che «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale». Legittima la «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici» in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento. Ciò in quanto si è ravvisato non un "blocco integrale" della rivalutazione, bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza». –

Leggi in

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21261>

NORMA "ANTIBADANTI" ILLEGITTIMA

La Corte costituzionale con la sentenza 174/2016 ha dichiarato illegittima la norma che riduce la pensione di reversibilità quando i coniugi (in assenza di figli minori, studenti o inabili), sposati da meno di dieci anni, hanno una differenza di età di oltre 20 anni e il defunto si è sposato compiuti i 70 anni.

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Art. 18. Interventi in materia previdenziale

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

Già in passato sentenze (587/1988 e 123/1990) che annullavano penalizzazioni sulle reversibilità in matrimoni contratti in tarda età e con differenze di età, tale da far pensare a matrimoni di convenienza.

La sentenza attuale ha tenuto ben presente i fattori sociali ... molto strano invece il provvedimento definito "tassa sulla vedovanza", vero e proprio balzello per fare cassa, che taglia la pensione di reversibilità ancorandola al reddito del coniuge superstite (senza figli minori, studenti o inabili), provvedimento sempre tenacemente in vita e oggetto solo di promesse politiche di revisione dell'iniquità.

Tra le varie considerazioni va tenuto presente che la reversibilità non è una prestazione assistenziale regalata dallo Stato, ma una prestazione derivante da specifica contribuzione da parte del lavoratore durante l'attività lavorativa. Introdotti i tagli, la contribuzione è rimasta però nella sua totalità al contrario di anni addietro quando l'aliquota di calcolo fu portata dal 50 al 60%, subito seguita da revisione maggiorata del contributo.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST Sent. N.174 del 14.07.2016 (documento 143)